Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 dicembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente a rinnovare l'abbonamento per l'anno 1946 alle tariffe suindicate.

Dal 1° gennaio 1946 la presente *Gazzetta Ufficiale* uscirà tutti i giorni feriali.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 733.

Esecuzione di nuove opere di bonifica e ripristino di quelle danneggiate dalla guerra e concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Ritenuta la necessità di disporre congrue autorizzazioni di spesa sia per il ripristino delle opere di bonifica danneggiate o distrutte dalla guerra, sia per la prosecuzione dell'attività bonificatrice in corso e per la migliore attrezzatura fondiaria dei terreni, in guisa da procurare un maggior assorbimento della mano d'opera e promuovere una più intensa attività produttiva;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica, compresa la ricostruzione e riparazione di quelle distrutte o danneggiate per eventi bellici, è autorizzata la spesa di cinque miliardi, in aggiunta alle vigenti autorizzazioni di spesa di cui al R. decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 543, e successive variazioni, nonchè al decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, e successive variazioni.

Con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste sarà provveduto alla ripartizione dell'autorizzazione predetta fra le nuove opere di bonifica e quelle di ripristino.

Art. 2.

Per la concessione di sussidi per la esecuzione delle opere di competenza privata previste dal R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è autorizzata la spesa di lire un miliardo.

Art. 3.

Per il concorso dello Stato nei mutui relativi ad opere di miglioramento fondiario, il limite di impegno fissato dall'art. 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, per l'esercizio finanziario 1945-46, è aumentato di L. 73.000.000.

In conseguenza i limiti degli stanziamenti destinati alla corresponsione del concorso statale anzidetto, fissati dall'art. 1 della citata legge 30 ottobre 1940, n. 1634, sono aumentati della somma di L. 73.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1946-47 a tutto il 1975-76.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste degli stanziamenti occorrenti in conto delle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti articoli.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 59. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 734.

Estensione agli ufficiali della Regia marina del trattamento previsto per gli ufficiali del Regio esercito all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1135;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1930, n. 1684, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1101, e successive modificazioni;

Visto il testo unico 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli ufficiali dei vari Corpi militari della Regia marina che siano dal servizio permanente effettivo direttamente collocati in ausiliaria:

a) per età;

b) in applicazione delle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina;

compete, per i primi otto anni dalla data del collocamento in ausiliaria, la seguente indennità speciale annua lorda, non riversibile, in aggiunta al trattamento di quiescenza:

ammiragli di armata ed ammiragli di squadra designati d'armata . . .	L.	18.000
ammiragli di squadra e gradi corrispondenti	»	16.000
ammiragli di divisione e gradi corrispondenti	»	14.000
contrammiragli e gradi corrispondenti	»	12.000
capitani di vascello e gradi corrispondenti	»	9.000
capitani di fregata e gradi corrispondenti	»	8.000
capitani di corvetta e gradi corrispondenti	»	6.000
tenenti di vascello e gradi corrispondenti	»	5.000
subalterni	»	4.000

Qualora, allo scadere del suddetto periodo di otto anni, gli ufficiali non abbiano compiuto l'età di 65 anni, l'indennità è corrisposta sino al raggiungimento dell'età predetta.

In ogni caso, l'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto del suo collocamento in ausiliaria.

Agli ufficiali di cui sopra non è corrisposta l'indennità prevista dall'art. 4 del R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1135, e dall'art. 8 della legge 18 dicembre 1930, numero 1684, e loro successive modificazioni. A detti ufficiali si applica il disposto dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

Art. 2.

L'indennità di cui all'art. 1 compete, inoltre, agli ufficiali che siano dal servizio permanente effettivo direttamente collocati a riposo, in riforma, od in congedo assoluto, per età, o per ferite, lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio. Qualora si tratti di mutilati od invalidi di guerra, la concessione del trattamento è subordinata alla condizione che gli ufficiali rinuncino alla pensione od all'assegno rinnovabile di guerra, ovvero all'assegno integratore, di cui all'art. 19 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni.

Art. 3.

Per gli ufficiali collocati dal servizio permanente effettivo direttamente in ausiliaria od a riposo, con iscrizione nella riserva, per età ovvero in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento, il periodo di otto anni, previsto dall'art. 1, è computato per intero, agli effetti della pensione, come servizio effettivo, anche se l'ufficiale non sia stato, nel periodo stesso, richiamato in servizio; non è, invece, computato come servizio effettivo il periodo di tempo, compreso nei suddetti otto anni, nel quale l'ufficiale abbia prestato allo Stato altro servizio utile agli effetti della pensione.

Allo scadere del periodo predetto — durante il quale la ritenuta in conto entrate Tesoro viene operata in ragione del 6 % — gli ufficiali liquideranno un nuovo trattamento di quiescenza in relazione al suaccennato

periodo e sulla base dello stipendio medio che servì alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo, salvo che gli ufficiali medesimi siano stati richiamati per almeno sei mesi, nel qual caso valorizzeranno anche gli assegni di attività, valutabili agli effetti della pensione, loro attribuiti durante il richiamo.

Art. 4.

Agli ufficiali collocati in ausiliaria « a domanda », o dal congedo provvisorio, si applicano le disposizioni attualmente in vigore.

Art. 5.

Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano « a disposizione », o fuori organico, o in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'art. 122 del testo unico 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, e gli ufficiali che, successivamente alla predetta data, saranno collocati nelle posizioni anzidette, possono avanzare domanda per il trasferimento nell'ausiliaria. La domanda dovrà essere presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o da quella della cessazione dal servizio permanente effettivo.

Art. 6.

Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria in base all'articolo 5 compete l'indennità speciale annua stabilita dall'art. 1 e per il tempo ivi indicato.

Il periodo di tempo da essi trascorso in ausiliaria sarà computato per intero, agli effetti della pensione, come servizio effettivo, sino a raggiungere, con l'intero periodo compiuto nelle posizioni di « a disposizione », fuori organico, o aspettativa per riduzione di quadri, il massimo di otto anni.

Allo scadere del periodo di permanenza nell'ausiliaria valutabile per intero agli effetti della pensione — durante il quale la ritenuta in conto entrate Tesoro viene operata in ragione del 6 % — gli ufficiali liquideranno un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base dello stipendio medio che servì alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, salvo che gli ufficiali medesimi siano stati richiamati per almeno sei mesi nel qual caso valorizzeranno anche gli assegni di attività, valutabili agli effetti della pensione, loro attribuiti durante il richiamo.

Art. 7.

Agli ufficiali indicati nell'art. 5 che non presenteranno la domanda per il trasferimento nell'ausiliaria entro il termine prescritto, continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente in vigore.

Art. 8.

Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano agli ufficiali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in ausiliaria e che in tale posizione siano stati collocati per età, o in seguito a esclusione dall'avanzamento, o per compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di « a disposizione » o fuori organico, di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1404, o in applicazione dell'art. 122 del testo unico 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni.

Gli ufficiali anzidetti possono però, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, optare per il trattamento stabilito dalle disposizioni attualmente in vigore.

In ogni caso la concessione dell'indennità speciale prevista dal su citato art. 1 non comporta pagamento di arretrati.

Agli ufficiali che siano in ausiliaria e che in tale posizione siano stati collocati per motivi diversi da quelli previsti dal primo comma, continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente in vigore.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 1° luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 60. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 735.

Assegnazione di un miliardo di lire per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 543;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Ritenuto che in relazione alla disoccupazione manifestatasi nelle varie provincie del Regno è urgente disporre un'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al R. decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 543, e successive variazioni, è autorizzata la maggiore spesa di lire un miliardo per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alla iscrizione dei fondi occorrenti al cap. 122 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio e corrispondenti degli esercizi futuri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 58. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 736.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a concedere alla Banca d'Italia anticipazioni fino alla somma di un miliardo di lire per rimborsare gli istituti di credito ed i sindacati finanziari che abbiano somministrato fondi a Comuni per lavori di ricostruzione e per nuovi lavori di interesse locale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e dei Ministri per la ricostruzione e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a concedere alla Banca d'Italia anticipazioni fino alla somma di un miliardo di lire per rimborsare gli istituti di credito ed i sindacati finanziari che abbiano somministrato fondi a Comuni per lavori di ricostruzione o per nuovi lavori di interesse locale in attesa dei concorsi statali previsti dalle norme vigenti e della concessione dei mutui definitivi da parte della Cassa depositi e prestiti o di altri istituti che assumono operazioni del genere.

I concorsi ed il ricavo dei mutui, di cui al comma precedente, saranno versati direttamente al Tesoro dello Stato in nome e per conto dei Comuni interessati ad estinzione delle anticipazioni effettuate alla Banca d'Italia.

Art. 2.

Con decreti Luogotenenziali, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e dei Ministri per la ricostruzione e per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, potranno essere emanate le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RUINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 62. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 737.

Variazioni di tasse applicabili ad alcune categorie di marconigrammi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1252, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 176;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, art. 3;
Riconosciuta la necessità di modificare le tasse radiotelegrafiche costiere italiane e coloniali italiane, e di bordo delle navi mercantili italiane;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa radiotelegrafica delle stazioni costiere italiane e coloniali italiane di L. 1,15 e la tassa radiotelegrafica di bordo delle navi mercantili italiane di L. 0,95, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1252, sono elevate, rispettivamente, a L. 4,60 ed a L. 3,80.

Art. 2.

La tassa radiotelegrafica delle stazioni costiere italiane e coloniali italiane di L. 0,70, e la tassa radiotelegrafica di bordo delle navi mercantili italiane di

L. 0,50, di cui all'art. 2 del predetto R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1252, sono elevate, rispettivamente, a L. 2,80 ed a L. 2,00.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCELBA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 64. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 738.
Istituzione della tassa di recapito a domicilio dei pacchi spediti da connazionali residenti all'estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 10 dell'accordo relativo ai pacchi postali concluso a Buenos Ayres il 23 maggio 1939 e reso esecutivo nel Regno col R. decreto 8 aprile 1940, n. 1283;
Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, art. 3;
Riconosciuta l'opportunità di eseguire il recapito a domicilio, dove le condizioni locali lo consentono, dei pacchi spediti da connazionali residenti all'estero alle proprie famiglie e conoscenti in Italia;
Riconosciuta altresì la necessità che la spesa straordinaria che l'Amministrazione postale dovrà sostenere per tale servizio sia adeguatamente compensata;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' in facoltà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di istituire il servizio di recapito a domicilio dei pacchi-dono provenienti dall'estero, mediante un corrispettivo, fino ad un massimo di lire 10, da fissarsi, di volta in volta, dal Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 1945.
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui sarà dichiarato esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCELBA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 63. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 739.
Sostituzione del secondo comma dell'art. 146 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato col R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, concernente la istituzione degli Ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;
Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, relativa al riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 146 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, è sostituito dal seguente:
« Cinque ispettori di grado non inferiore al 7° e tre impiegati d'ordine dei ruoli provinciali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari sono permanentemente addetti al Ministero ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 57. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 740.

Abrogazione del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 57, e ripristino degli articoli 51 e 52 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sulla dispensa dal servizio degli impiegati civili dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1927, n. 57;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuta la necessità di abrogare le disposizioni del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 57, che modificano gli articoli 51 e 52 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto 6 gennaio 1927, n. 57, è abrogato.

Per la dispensa dal servizio degli impiegati civili dello Stato si applicano gli articoli 51 e 52 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nei casi ivi contemplati.

Restano ferme le disposizioni in vigore sulla dispensa dal servizio per motivi di epurazione, nonchè quelle concernenti la facoltà di collocare a riposo i dipendenti dello Stato appartenenti ai primi cinque gradi dell'ordinamento gerarchico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 61. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945.

Revoca della nomina del commissario straordinario del Museo storico dell'Arma dei carabinieri Reali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 3 dicembre 1925, col quale fu istituito in Roma ed eretto in ente morale il Museo storico dell'Arma dei carabinieri Reali e fu approvato il relativo statuto organico;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1941, n. 1594, col quale venne approvato il nuovo statuto del predetto Museo;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e per la nomina di commissari straordinari;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 aprile 1945, col quale il generale di divisione, nella riserva, Boella Giuseppe, veniva nominato commissario straordinario del Museo storico dell'Arma dei carabinieri Reali, con tutti i poteri spettanti al direttore ed al Consiglio amministrativo dello stesso Museo, nonchè ai vari organi del Consiglio amministrativo medesimo;

Ritenuta l'opportunità della ricostituzione del normale Consiglio amministrativo del Museo stesso, come previsto dal relativo statuto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale in data 5 aprile 1945, col quale il generale di divisione, nella riserva, Boella Giuseppe, veniva nominato commissario straordinario del Museo storico dell'Arma dei carabinieri Reali, è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà effetto dalla stessa data in cui sarà ripristinato il normale Consiglio amministrativo dell'Ente, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

JACINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1945
Registro Guerra n. 10, foglio n. 123. — VENTURINO

(2119)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 1945.

Proroga delle funzioni di commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.) fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Visto il decreto presidenziale 15 maggio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1945,

n. 61, col quale l'avv. Giuseppe Montanara fu nominato commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani (O.E.F.I.) fino all'8 novembre 1945;

Considerato che il commissario predetto non ha potuto portare a compimento l'accertamento delle numerose attività all'estero del Consorzio stesso, a causa delle difficoltà delle comunicazioni;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Montanara, nominato con decreto presidenziale 15 maggio 1945, commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.) fino all'8 novembre 1945, continuerà ad esercitare le sue funzioni fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 12 novembre 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

(2164)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 1945.

Trasferimento da Venezia a Roma della sede dell'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film (E.N.I.E.F.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Visto il decreto presidenziale 15 maggio 1945;

Visto il decreto presidenziale 31 maggio 1945;

Visto il decreto presidenziale 20 giugno 1945;

Considerato che l'avv. Giuseppe Montanara deve procedere all'accertamento delle attività e passività dell'Ente Nazionale Importazione ed Esportazione Film, per trasferirne la liquidazione all'E.N.A.I.P.E. ed al C.E.F.I. secondo la rispettiva competenza e che, pertanto, si rende necessario trasferire da Venezia a Roma la sede dell'E.N.I.E.F.;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Montanara commissario per la gestione dell'E.N.I.E.F., è autorizzato a trasferire la sede dell'Ente, con il materiale e i registri contabili, da Venezia a Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 27 novembre 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

(2165)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1945

Autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche ad assumere mutui per il pareggio dei bilanci 1945 di alcuni Comuni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Ritenuta la inderogabile necessità di provvedimenti eccezionali per assicurare il pareggio dei bilanci, per l'esercizio 1945, dei Comuni sotto indicati;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Veduti i decreti legislativi Luogotenenziali 24 agosto 1944, n. 211, e 11 gennaio 1945, n. 51;

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle seguenti Amministrazioni comunali, per l'esercizio 1945, è autorizzata l'assunzione, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, dei mutui per l'importo per ciascuna di esse indicato, col concorso dello Stato in ragione del 50 % delle annualità di ammortamento fino all'anno successivo a quello della cessazione dello stato di guerra:

Provincia di Agrigento:		
1) comune di Sciacca	L.	960.000
Provincia di Bari:		
2) comune di Trani	»	750.000
3) comune di Bisceglie	»	900.000
Provincia di Caltanissetta:		
4) comune di San Cataldo . . .	»	1.200.000
Provincia di Enna:		
5) comune di Calascibetta . . .	»	510.000
6) comune di Leonforte	»	970.000
Provincia di Latina:		
7) comune di Sezze	»	1.000.000
8) comune di Sabaudia	»	488.000
9) comune di Priverno	»	648.000
10) comune di Gaeta	»	2.030.000
11) comune di Itri	»	1.170.000
12) comune di Castelforte	»	1.000.000
13) comune di Formia	»	2.330.000
Provincia di Napoli:		
14) comune di Roccarainola . . .	»	400.000
15) comune di Pozzuoli	»	870.000
16) comune di Capri	»	400.000
17) comune di Pignataro Maggiore	»	440.000
18) comune di Marcianise	»	540.000
Provincia di Pistoia:		
19) comune di Buggiano	»	400.000
Provincia di Palermo:		
20) comune di Partinico	»	880.000
21) comune di Misilmeri	»	670.000
22) comune di Monreale	»	756.000
Provincia di Salerno:		
23) comune di Cava dei Tirreni . .	»	2.200.000
Provincia di Siracusa:		
24) comune di Lentini	»	1.040.000
Totale . . .	L.	22.522.000

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato ad effettuare a ciascuno dei suindicati Comuni la somministrazione dei due terzi dei mutui suddetti non appena stipulati i relativi contratti di mutuo ed in pendenza delle pratiche per la costituzione delle garanzie previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211.

Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi dovuti dalle Amministrazioni mutuatarie, in dipendenza dei relativi contratti di mutuo è garantito dallo Sato, fino a che non venga provveduto al rilascio delle garanzie su accennate.

Roma, addì 5 settembre 1945

Il Ministro per il tesoro RICCI — *Il Ministro per l'interno* PARRI

(2111)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.

Nomina dei commissari liquidatori delle Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione degli agricoltori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina dei commissari liquidatori delle Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione degli agricoltori;

Considerata la opportunità di affidare detto incarico agli stessi commissari liquidatori della soppressa Confederazione, nominati con decreto Ministeriale 23 gennaio 1945;

Decreta:

Il prof. Mario Marinucci, l'ing. Silvio Sensi e il dottor Filippo Maria Visconti, commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli agricoltori, sono nominati commissari liquidatori anche per le seguenti Federazioni nazionali disciolte, già aderenti alla Confederazione stessa:

1) Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori;

2) Federazione nazionale dei proprietari con beni affittati;

3) Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti;

4) Federazione nazionale dei dirigenti di aziende agricole;

5) Federazione nazionale dei consorzi di bonifica integrale.

Roma, addì 1° ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(2154)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1945.

Apertura di una agenzia di città in Palermo della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Palermo, nella zona compresa fra piazza Massimo e piazza Politeama.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2076)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1945.

Apertura di una dipendenza della Banca nazionale dell'agricoltura, in Massalombarda (Ravenna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale dell'agricoltura, società per azioni con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale dell'agricoltura, società per azioni con sede in Roma, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Massalombarda (Ravenna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2073)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1945.
Cessazione dall'incarico di rappresentante alle grida di agente di cambio preso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1933, n. 795, col quale il sig. Costanzo Francesco di Evasio è stato nominato rappresentante alle grida del sig. Vellani Federico fu Ferdinando, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Visto l'atto 20 dicembre 1944, rogito notaio Mandelli Silvio, di Torino, col quale il predetto sig. Costanzo Francesco rinuncia al mandato conferitogli;

Vista la nota n. 13105/F del 5 novembre 1945, con la quale la Commissione Alleata esprime il proprio benestare al riguardo;

Decreta:

Il sig. Costanzo Francesco di Evasio cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Vellani Federico fu Ferdinando, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 16 novembre 1945

(2080) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1945.
Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Terni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 23 giugno 1942, con il quale il gr. uff. avv. Lorenzo Morelli e l'avv. Achille Zingarelli vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Terni, con sede in Terni;

Considerato che avendo i predetti rassegnato le dimissioni dalle cariche anzidette occorre provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dei signori gr. uff. avv. Lorenzo Morelli e avv. Achille Zingarelli, l'avv. Domenico Romanelli e il geom. Fernando Babocci sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Terni, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 novembre 1945

(2132) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto Ministeriale dell'8 gennaio 1945, con il quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Terni ed il prof. dottor Luigi Morganti venne nominato commissario straordinario della Cassa stessa;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria della Cassa predetta;

Decreta:

Il prof. dott. Luigi Morganti e l'avv. Manfredi Alterocca sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Terni con sede in Terni, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2131)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1945.
Sostituzione del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Cesena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduti i decreti in data 8 gennaio e 1° giugno 1943, del Capo del Governo, con i quali il cav. uff. geom.

Ferruccio Angelo e il prof. dott. Giulio Gobbi, furono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Cesena;

Ritenuto che si deve provvedere alla sostituzione dei predetti nelle suaccennate cariche, essendo dimissionari;

Decreta:

In sostituzione del cav. uff. geom. Ferruccio Angelo e del prof. dott. Giulio Gobbi, l'avv. Filippo Turchi e il dott. Filippo Casadei sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Cesena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 novembre 1945

(2128) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1945.

Apertura di dipendenze del Banco di Sicilia in Serradifalco (Caltanissetta) e Barrafranca (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, è autorizzato ad istituire proprie dipendenze a Serradifalco (Caltanissetta) e Barrafranca (Enna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 novembre 1945

(2126) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1945.

Apertura di una agenzia di città in Catania della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Catania, nella zona di piazza Mazzini, a condizione che proceda, contemporaneamente, alla chiusura dello sportello provvisorio funzionante nella via XX Settembre della stessa città.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 novembre 1945

(2125) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1945.

Autorizzazione al compimento di tutte le operazioni di banca della filiale di Monza del Monte di credito su pegno di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La filiale di Monza del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano — la cui attività è ora limitata all'esercizio del credito pignoratizio — è autorizzata al compimento di tutte le operazioni di banca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1945

(2133) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1945.

Nomina di un commissario interministeriale per la riforma del sistema tariffario in vigore per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, con il quale sono state approvate le condizioni e le tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, con il quale sono state approvate le condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B, contenente aumenti delle tariffe per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e sugli altri servizi pubblici di trasporto e il decreto del Ministro per le comunicazioni 31 ottobre 1944, emanato in applicazione di tale Regio decreto-legge;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 151, concernente nuovi aumenti delle tariffe per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e negli altri servizi pubblici di trasporto, e la proroga del termine per la revisione della nomenclatura e classificazione delle cose facente parte delle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato;

Ritenuta la necessità di sottoporre a revisione l'intero sistema tariffario in vigore per i trasporti delle persone e delle cose sulle linee delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita presso le Ferrovie dello Stato una Commissione per la riforma del sistema tariffario in vigore per i trasporti delle persone e delle cose effettuati sulle sue linee.

La Commissione dovrà ultimare i suoi lavori e rassegnare le conclusioni non oltre sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

La Commissione è composta come segue:

presidente: on. avv. Antonio Priolo, Sottosegretario di Stato per i Trasporti;

vice presidente: prof. dott. Nicola Laloni, capo del Servizio commerciale e del traffico delle Ferrovie dello Stato;

vice presidente aggiunto: dott. Angelo Landra, sostituto del capo del Servizio commerciale e traffico delle Ferrovie dello Stato.

Membri:

per le Ferrovie dello Stato:

sig. Vezio Fiorini, capo dell'Ufficio tariffe;

sig. Mario Bonfiglioli, capo della Sezione tariffe merci;

dott. Arturo Favara, capo della Sezione tariffe viaggiatori;

dott. Armando Candeli, vice capo della Sezione tariffe merci;

dott. Gaetano De Sanctis, del Servizio ragioneria;

sig. Francesco Landi, del Servizio movimento;

per l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

dott. Benedetto Mauro;

su designazione dell'Avvocatura generale dello Stato:

avv. Massimo Chiesa;

su designazione dei rispettivi Ministeri:

rag. Biagio Bianco del Ministero del tesoro;

dott. Umberto Rinonapoli, del Ministero dell'industria e del commercio;

dott. Amedeo Apicella, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

dott. Eduardo Cossu, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dott. Francesco Maffei, del Ministero delle finanze;

su designazione del Sindacato ferrovieri italiani:

sig. Romano Scalzi.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Lorenzo Tomasini del Servizio commerciale e del traffico delle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno poste a carico del bilancio delle Ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1945

Il Ministro: LA MALFA

(2170)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1945.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della Società per azioni « Elettrica Piacentina » nella Società per azioni « Emiliana Esercizi Elettrici ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Vista l'istanza per la riduzione a quindici giorni del termine di tre mesi, stabilito dall'art. 2503 del Codice civile, per la fusione della Società « Emiliana Esercizi Elettrici », con sede in Parma, e della Società « Elettrica Piacentina », con sede in Milano, mediante incorporazione della seconda nella prima;

Ritenuto che tale fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Il termine di tre mesi, stabilito dall'art. 2503 del Codice civile, è ridotto a quindici giorni per l'attuazione della fusione della Società per azioni « Emiliana Esercizi Elettrici », con sede in Parma, e della Società per azioni « Elettrica Piacentina », con sede in Milano, mediante incorporazione della seconda nella prima, purchè, in aggiunta alle ordinarie forme di pubblicità, l'annunzio delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine, concessa col presente decreto, sia pubblicato nel giornale « Il Sole » di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 dicembre 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(2166)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	343787	290,50	Di Bella Aldo, Maria-Teresa, Laura fu Santoro minori sotto la patria potestà della madre Greco *Amalia*, ved. di Di Bella Santoro, dom. a Patti (Messina), con usufrutto a favore di Greco *Amalia* fu Diego.	Di Bella Aldo, Maria-Teresa, Laura fu Santoro minori sotto la patria potestà della madre Greco *Maria-Amalia* ved. di Di Bella Santoro, dom. a Patti (Messina), con usufrutto a favore di Greco *Maria-Amalia* fu Diego.
Id.	343786	290,50	Di Bella Laura fu Santoro, minore sotto la patria potestà della madre Greco *Amalia* fu Diego, ved. di Di Bella Santoro, dom. a Patti (Messina).	Di Bella Laura fu Santoro, minore sotto la patria potestà della madre Greco *Maria-Amalia* fu Diego, ecc., come contro.
Id.	381350	283,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	381353	91 —	Come sopra, con usufrutto a favore di Greco *Amalia* fu Diego, ved. di Di Bella Santoro, dom. a Patti.	Come sopra, con usufrutto a favore di Greco *Maria-Amalia*, ecc., come contro.
Id.	394453	1207,50	Nastri Laura e Luigi di *Arturo*, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Agrigento, con usufrutto a favore di Agrò Giuseppe, dom. a Porto Empedocle.	Nastri Laura e Luigi di *Salvatore*, ecc., come contro.
Id.	256509	17500 —	Ospedale Civico Massa Deregibus in Corio Canavese (Torino), con usufrutto a favore di Massa *Felicita* fu Giuseppe, nubile, dom. a Corio Canavese.	Come contro, con usufrutto a favore di Massa *Rolandina Linda Felicita*, ecc., come contro.
Consolid. 3,50 % (1906)	820363	700 —	Ospedale di S. Ambrogio in Mortara (Pavia), amministrato dalla locale Congregazione di carità, con usufrutto a favore di *Magni Rosa* fu Tommaso, ved. di Passerini Cesare, dom. in Varallo Sesia.	Come contro, con usufrutto a favore di *Magni Angela Maria Maddalena Rosa Virginia* fu Tommaso, ecc., come contro.
Id.	820364	500,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	820365	122,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	694731	357 —	Amitrano Rosalia fu Antonio, moglie di *Antonio* del Gaudio, dom. in Castellammare di Stabia (Napoli), dotale.	Amitrano Rosalia fu Antonio, moglie di *Antonino* del Gaudio, ecc., come contro.
Rendita 5 %	19417	5000 —	Girola Giuseppina fu Giacinto, ved. di Rossi Emilio, dom. in Genova, con usufrutto a favore di Bertagnini *Luisa* fu Giuseppe, nubile, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a favore di Bertagnini *Luigia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	167252	795 —	*Roccia Viola fu Giuseppe in Piatti, assente, sotto la curatela di Chiaretta Mario fu Simone Antonio, dom. a Moncalieri (Torino).*	*Aventi diritto alla eredità di Roccia Giuseppe fu Francesco, dom. in Michelino (Torino).*

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 novembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(2134)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'articolo 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50%	262581	Diprima Domenico di Bartolo, dom. in Locati (Palermo)	4900 —
Id.	404791	Come sopra	2100 —
Id.	166311	Lutrario Severo di Gaetano, dom. a Formia	35 —
Id.	257938	Lutrario Pompeo fu Severo, minore sotto la patria potestà della madre Imbriani Immacolata ved. Lutrario, dom. a Formia	105 —
Id.	410925	Come sopra	115,50
Id.	257937	Lutrario Tommaso fu Severo, minore ecc., come sopra	105 —
Id.	410924	Come sopra	115,50
Id.	257936	Lutrario Gaetano fu Severo, minore ecc., come sopra	105 —
Id.	410923	Come il precedente	115,50
Id.	410926	Lutrario Natalina fu Severo, minore ecc., come sopra	115,50
Id.	410927 Proprietà e usufrutto	Lutrario Anna, nubile, Gaetano, Tommaso, Pompeo e Natalina, gli ultimi quattro minori, ecc. come sopra, quali eredi indivisi del padre, dom. a Formia, con usufrutto a favore di Imbriani Immacolata ved. Lutrario	115,50
Id.	111826 Solo usufrutto	Cagni Giovanni, Maria e Iolanda di Vincenzo minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Piazza Armerina (Caltanisetta), con usufrutto a favore di Spampinato Adelaide fu Gaetano in Trigona	1169 —
Id.	385888	Greco Maria Francesca fu Francesco nubile, dom. a Oriolo Calabro (Cosenza), vincolata	626,50
Id.	8214	De Feo Angela di Giovanni, minore emancipata sotto la curatela speciale del marito Nazzaro Carmine, dom. ad Atripalda (Avellino)	5275 —
Id.	8215	Come sopra	2210 —
Id.	8216	Come sopra	2775 —
Rendita 5%	144181	Montoneri Mangione Maria di Vincenzo, moglie di Giudice Re Salvatore, dom. a Taranto, vincolata	1050 —
Id.	11821	Vecchione Aida di Ernesto, moglie di Trocchia Giovanni, dom. a Napoli, vincolata	2495 —
Id.	16298	Geraci Giuseppe fu Natale, dom. a Castrofilippo (Agrigento)	1000 —
Id.	181731	Rizzo Concetta fu Sebastiano, nubile, dom. in Bargio (Agrigento), vincolata	1480 —
Id.	130679	Saieva Rosalia di Benedetto, moglie di Manfrino Attilio, dom. ad Agrigento, vincolata	125 —
Prest. Red. 3,50%	299402	Manfrino Attilio fu Luigi, dom. a Torino	91 —
Id.	441350	Nardilli Margherita fu Amilcare, nubile, dom. a Roma, vincolata	2100 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	482827	Nardilli Margherita fu Amilcare, minore emancipata sotto la curatela del marito Grandi Mario di Domenico, dom. a Napoli, vincolata	7525 —
Id.	502878	Bonelli Pasquale fu Gerardo, minore sotto la patria potestà della madre Testa Anna fu Luigi ved. Bonelli Gerardo, dom. a Formia (Latina)	1564,50
Id.	502880	Bonelli Vittoria fu Gerardo, nubile, minore ecc., come sopra	1564,50
Id.	502879	Bonelli Luigi fu Gerardo, minore ecc., come sopra	1564,50
Id.	145866	Giordano Angelina di Salvatore, moglie di Giordano Giovambattista, dom. a Vittoria (Siracusa), vincolata	7875 —
Id.	30303	Pitasso Agnese fu Francesco, moglie di Santirocco Vincenzo, dom. in Pescocostanzo (Aquila)	700 —
Id.	109046	Scavone Francesca-Maria-Filippa fu Rocco, moglie di Borragine Vincenzo, dom. in Catania	350 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 13 luglio 1945

Il direttore generale: CONTI

(1081)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39422 — Data: 2 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Catarinella Pasquale Mauro fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1793 mod. A — Data: 12 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Baritanet Luisa fu Achille — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Rendita L. 1064.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 235 — Data: 18 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola fu Francesco Paolo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 1 — Rendita L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 5 luglio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Mancusi Angelina fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, al portatore 1 — Rendita L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2471 — Data: 29 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Gianni Giuseppa o Giuseppina di Luigi — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50%, nominativi 5 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 143 — Data: 23 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Martino Andrea fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi: 1 — Rendita L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 — Data: 20 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Gentile Domenico fu Nicolangelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 52,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 564 — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Stolfi Giuseppe fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 13 — Capitale L. 48.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 565 — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Stolfi Giuseppe fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 14.800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1524)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto delle case popolari della provincia di Forlì

Con decreto Ministeriale 24 novembre 1945, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Forlì, l'avv. Alessandro Schiavi.

(2155)

Nomina del presidente dell'Istituto delle case popolari della provincia di Caltanissetta

Con decreto Ministeriale 24 novembre 1945, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta, l'avv. Angelo Cordaro.

(2156)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa di consumo « Stella Polare », con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 novembre 1945, i poteri conferiti all'avvocato Alessandro Bari, commissario della Società anonima cooperativa di consumo « Stella Polare », con sede in Taranto, sono prorogati dal 1° novembre 1945 al 31 gennaio 1946.

(2158)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le Università appresso indicate sono vacanti le cattedre per ciascuna segnate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo:

REGIA UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:
Filosofia del diritto.

Facoltà di agraria:
Industrie agrarie.

REGIA UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina e chirurgia:
Clinica delle malattie nervose e mentali;
Clinica dermosifilopatica;
Igiene.

REGIA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:
Spettroscopia.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà predette, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2159)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, O.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto Ministeriale 9 novembre 1945 (Soppressione dell'Ufficio per l'industria risiera con sede in Milano) ed il decreto Ministeriale 10 novembre 1945 (Nomina del commissario liquidatore dell'Ufficio per l'industria risiera con sede in Milano) contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 17 novembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato, a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 27 novembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(2162)

Dato che il decreto Ministeriale 9 luglio 1945 (Approvazione della nuova tabella dei compensi per atti promossi dagli esattori delle imposte dirette) è stato reso esecutivo, con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 18 agosto 1945, nei soli comuni di Pantelleria (provincia di Trapani), Lampedusa e Linosa (provincia di Agrigento), Napoli (provincia di Napoli), Livorno e Colle Salvetti (provincia di Livorno) e Pisa (provincia di Pisa);

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della summenzionata ordinanza, Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., O.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il sottoindicato decreto abbia piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina, a partire della data in cui il Prefetto delle suindicate Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 28 novembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 9 LUGLIO 1945.
Approvazione della nuova tabella dei compensi per atti promossi dagli esattori delle imposte dirette.

(2163)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.